



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Dipartimento di Studi Storici

**Regolamento
del Dottorato di Ricerca in Scienze Storiche
DELLA SCUOLA SUPERIORE DI STUDI STORICI**

- Art. 1. Requisito di ammissione al concorso a posti di allievo è il diploma di laurea o altro titolo equipollente, conseguito presso Università o Enti che rilasciano titoli o attestati riconosciuti validi secondo gli accordi, i trattati, le convenzioni fra la Repubblica di San Marino e gli altri Stati, o riconosciuti per atto unilaterale della Repubblica di San Marino.
- Art. 2. Per i corsisti già in possesso di un dottorato di ricerca il ciclo triennale di studio presso la Scuola Superiore di Studi Storici, con il suo regolamento, ha valore di post-dottorato.
- Art. 3. L'iscrizione al corso di dottorato è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altri corsi di dottorato in Italia o all'estero, salvo i casi di specifici accordi internazionali. In ogni caso la borsa di studio non è cumulabile con emolumenti rinvenienti da altro impiego.
- Art. 4. Nei primi due anni del triennio si svolgono almeno quattro seminari.
- Art. 5. A conclusione del ciclo triennale gli allievi discutono un saggio di ricerca originale. Ciascun allievo cura la stesura di tale saggio nella parte del triennio non impegnata dalle attività didattiche, e particolarmente per tutto il terzo anno. Il tema del saggio è concordato con il Consiglio Scientifico e con il docente incaricato dal Consiglio stesso, il quale assume la responsabilità di seguirne lo svolgimento.
Il saggio, corredato della accettazione scritta del tutor, dovrà essere consegnato, previo accordo con il tutor e con il Consiglio scientifico della Scuola, 45 giorni prima della discussione finale, che si svolgerà durante il periodo di attività didattica primaverile o autunnale.
- Art. 6. Nel corso del terzo anno sono organizzate sedute di seminario in cui gli allievi presentano i risultati dei saggi in via di elaborazione.
- Art. 7. I saggi, una volta approvati a giudizio insindacabile del Consiglio scientifico, possono essere pubblicati a cura della Scuola, che detiene i diritti di tale pubblicazione.
- Art. 8. Se necessario, sono previsti contatti con istituzioni culturali estere con le quali la Scuola avrà stipulato convenzioni, previa l'approvazione del docente che segue la stesura del saggio.

- Art. 9 La partecipazione ai seminari e alle altre attività della Scuola **è obbligatoria**. Potranno essere giustificate solo assenze per gravi motivi, se adeguatamente documentate, a giudizio insindacabile del Consiglio scientifico. Nel caso tale partecipazione sia giudicata insufficiente o ne siano rilevate gravi inadempienze, il Consiglio Scientifico della Scuola si riserva di sospendere l'erogazione dell'assegno di studio e di non rilasciare il diploma.
- Art. 10 Gli allievi sono tenuti al pagamento di una tassa di iscrizione annuale per ciascuno dei tre anni di Euro 620,00, da versare in rate di Euro 310,00 cadauna (rispettivamente entro il 30 giugno e entro il 30 novembre di ogni anno). L'inadempienza a tale obbligo comporta l'esclusione dal corso di Dottorato.
- Art. 11. Negli anni del dottorato, in caso di partecipazione a convegni e altre attività scientifiche, gli allievi indicano la loro afferenza alla Scuola Superiore di Studi Storici.
- Art. 12 L'eventuale ritiro dell'allievo, o decadenza dal corso, comporta la sospensione dell'erogazione dell'assegno di studio. Il Consiglio Scientifico della Scuola si riserva di utilizzare l'erogazione di detto assegno di studio a vantaggio del primo candidato escluso al momento della selezione.
- Art. 13 Gli uditori (da reclutarsi, comunque, in numero non superiore a quello degli allievi) non ricevono alcun assegno di studio, non hanno diritto di discutere una tesi finale e non possono quindi acquisire il titolo di Dottore di ricerca presso la Scuola.

data

firma dell'allievo